Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI TUFINO

STATUTO

– Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 22.11.1999.

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. La comunità di Tufino è ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito dello statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Ha potestà regolamentare, che esercita secondo le leggi vigenti ed in conformità ai principi del presente Statuto.
3. Esso assume come principi informatori della propria attività quelli di solidarietà e sussidiarietà.
4. Esso è, inoltre, titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Svolge le proprie funzioni, anche attraverso le attività, che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.
5. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione. Garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione Comunale e l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato, delle altre associazioni e degli aventi diritto.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessati.
4. Il Comune ispira la propria azione:

a) Al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella propria comunità nazionale;

b) Alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica, privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) Al sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza social e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;

d) La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.

Il Comune, inoltre:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) Concorre ad affrontare e risolvere in concorso con altri Enti pubblici competenti ed associazioni di volontariato i nuovi e gravi problemi sociali, sanitari ed in particolare gli immigrati, gli emarginati, gli handicappati, giovani, anziani e bambini;
b) Collabora con altre istituzioni locali per la difesa e la conservazione dell'ambiente;
c) Valorizza il patrimonio architettonico minore acquisendone le strutture più significative;
d) Favorisce i collegamenti con Comunità di emigrati residenti all'Estero;
e) Opera per stabilire forme e canali di cooperazione e di scambi con Enti Locali dell'Europa Comunitaria e con organizzazioni Internazionali.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Campania, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomie.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni e contrade: Schiava, Risigliano, Vignola e Contrada Cesina storicamente riconosciute dalla Comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 5,26 confinante con i Comuni di Visciano, Avella, Sperone, Roccarainola, Cicciano e Comiziano.
3. Il Palazzo Civico, Sede Comunale, è ubicato nel centro di Tufino, che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione della contrada e delle frazioni o della Sede Comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art.5
Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con: - il nome Comune di Tufino.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnato dal Sindaco si può esibire il gonfalone Comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

PARTE I
ORDINAMETO STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI DEL COMUNE

Art. 7
Organi

1. Sono organi politico-istituzionali del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale – eletto nelle forme di legge, dura in carica cinque anni – e rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa funzionale. Il regolamento fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio Comunale servizi, attrezzature e risorse finanziaria, anche per il buon funzionamento dei gruppi consiliari legalmente costituiti.

Art. 9
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le podestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di efficienza, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento nell'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione Provinciale, Regionale e Statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e al destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10
Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. sono sessioni ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni, che non afferiscono al bilancio annuale preventivo e al conto consuntivo, le quali, invece, sono straordinarie.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco per la prima seduta e dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale se nominato per tutte le altre che formula l'ordine del giorno e ne preside i lavori secondo le norme del Regolamento.
4. Per favorire la massima informazione sull'attività del Consiglio Comunale e sollecitare la partecipazione della Comunità ai lavori del Consiglio stesso, il Sindaco adotterà gli strumenti previsti dal Regolamento per il raggiungimento dello scopo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco. Le deliberazioni sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti espressi. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedono una maggioranza qualificata o dispongano particolari modalità di votazione.

Art. 11
Prima seduta e adempimenti

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e si tiene entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Tale seduta si svolge sotto la residenza del consigliere comunale anziano e adempie gli obblighi seguenti:
   - Convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
   - Giuramento del Sindaco;
   - Elezioni del Presidente del Consiglio Comunale e di un Vice-Presidente del Consiglio Comunale.
3. Poi la seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale per gli adempimenti seguenti:
   - Nomine e formalizzazione di capi-gruppo consiliari;
   - Comunicazione del Sindaco della nomina della Giunta e del Vice-Sindaco;
   - Costituzione delle commissioni consiliari permanenti.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese. Alla seduta partecipano i Consiglieri Comunali delle cui cause ostative si discute.
5. Qualora il Consigliere Comunale anziano si assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la Presidenza è assunta dal Consigliere Comunale che, nella graduatoria di anzianità, determinata in base ai voti di preferenza e a quelli di lista sommati, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica del Sindaco, proclamati i Consiglieri Comunali, occupa il posto immediatamente successivo.
6. Sino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e di un Vice-Presidente del Consiglio Comunale, continua a svolgere le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Comunale anziano con tutti i poteri, le attribuzioni, le prerogative e il relativo trattamento di questi, come stabilito dalla legislazione vigente.
7. Le delibere del Consiglio Comunale sono firmate dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Consigliere Comunale anziano e dal Segretario Comunale.

Art. 12
Consigliere anziano

1. Il Consigliere Comunale anziano è il consigliere, che, nella elezione a tale carica, ha conseguito la maggiore cifra individuale tra voti di lista e voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri. In caso di parità prevale il più anziano di età. Il consigliere Comunale anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il Consigliere comunale che, fra i presenti risulta "anziano", secondo i requisiti sopra precisati.

Art. 13
Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, alla Giunta ed a tutti i Consiglieri Comunali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le Commissioni Consiliari e le consulte delle Associazioni possono presentare proposte di atti e di provvedimenti da sottoporre al Consiglio Comunale, limitatamente alle competenze del Consiglio stesso.
3. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria, la trattazione delle proposte dei Consiglieri, delle Commissioni Consiliari e delle consulte sono stabilite dal Regolamento.
4. L'istruttoria e/o il parere sono demandati ai Dirigenti e Funzionari Direttivi competenti.

Art. 14
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale o di pari definito. Può essere previsto un sistema di rappresentazione plurima e per delega.
3. Le Commissioni possono invitare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi Associativi, Dirigenti o i Funzionari Direttivi e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per esami di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Il Consiglio Comunale – allorché occorra – costituisce anche – con criterio proporzionale – Commissioni Ispettive e di Controllo, munendole di tutti i poteri necessari allo scopo.

Art. 15
Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzione dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale nomina il Presidente della Commissione.
4. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
   - Le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune;
   - Forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare sia ritenuto opportuna la preventiva consultazione;
   - Metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.
5. Le Commissioni del Consiglio Comunale competenti per materia, rendono comunque parere sulle proposte di deliberazione avanzate dal Sindaco o dalla Giunta, entro quindici giorni dal ricevimento degli atti e qualora non provvedano nei termini decadono e la discussione su tali proposte avviene direttamente in Consiglio Comunale.

Art. 16
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

Art. 17

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o sostituzione, appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinioni e di voto. Sono responsabili dei voti, che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale. Ciascun Consigliere Comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
3. La legge determina le indennità spettanti ai Consiglieri Comunali per lo svolgimento delle loro funzioni.
4. Le cause e le modalità per la cessazione dalla carica di consigliere comunale sono stabilite dalla legge. Il Consigliere Comunale decade dalla carica se non partecipa ai lavori del Consiglio Comunale per tre sedute consecutive senza giusta causa o giustificato motivo. Il Consiglio Comunale consta con formale delibera la decadenza e contestualmente procede alla sostituzione del Consigliere decaduto, con il primo dei non eletti della lista elettorale del decaduto stesso.
5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale indirizzate al proprio Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri Comunali dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma della legge vigente.
6. Ogni consigliere con la procedura stabilita dal Regolamento ha diritto di:

a) Essere posto dall'Amministrazione nella condizione di poter adeguatamente svolgere il proprio mandato;

b) Esercitare iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale;

c) Presentare al Consiglio Comunale interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di risoluzioni. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro i trenta giorni all'interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;

d) Chiedere, insieme agli altri Consiglieri Comunali – tali da formare un quinto – la convocazione del Consiglio Comunale con la proposta di inserimento delle questioni richieste all'ordine del giorno;

e) Sottoscrivere la mozione di sfiducia distruttiva del Sindaco e della sua maggioranza;

f) Beneficiare di ogni altra prerogativa prevista dalla legge e dallo Statuto.

7. Ogni Consigliere Comunale, ha diritto di ottenere:

a) Dagli Uffici del Comune, delle Aziende ed Enti o Società dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

b) Dal Sindaco e dal Presidente delle Aziende o Enti o Società del Comune copie di atti e documenti, che risultano necessari per l'espletamento del proprio mandato. Il Consigliere Comunale ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

8. Il Consigliere Comunale delegato dal Sindaco per svolgere i compiti ad esso delegati, ha rilevanza esterna per gli atti, che attengono all'incarico.
9. Il Consigliere Comunale che per motivi personali, di parentela o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. Il Regolamento definisci i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi, in base alla legislazione vigente.
10. Il Consigliere Comunale cessato dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

11. L'indizione di nuove elezioni produce, in ogni caso, con effetto della proclamazione degli eletti, la decadenza di tutte le commissioni e rappresentanze comunali o del Consiglio Comunale la cui durata non sia diversamente fissata da fonti normative preordinate, al loro rinnovo si procede nella seduta consiliare immediatamente successiva a quella della convalida degli eletti.

Art. 18
Surrogazione e supplenze dei Consiglieri Comunali

1. Il seggio del Consiglio Comunale, che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato, che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere Comunale, ai sensi della legge vigente, il Consiglio Comunale, nella prima adunanza, successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio di funzioni di Consigliere Comunale al candidato della lista, che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1° precedente.

Art. 19
Gruppi consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco, al presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

ART. 20
Conferenza dei capigruppo

1) La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale nel modo migliore;
2) E' convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale a secondo delle esigenze, lo coadiuva nelle decisione relative alla definizione del calendario ed allo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento.
3) Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, allorché sia egli a convocarla, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta Comunale.
4) I capigruppo rappresentano il valore numerico degli appartenenti al gruppo stesso.
5) Ai capigruppo consiliari sono inviate, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, da parte degli organi competenti.
6) Sono garantite l'agibilità degli uffici e le disponibilità di alcuni dipendenti per ciascun gruppo finalizzate allo svolgimento delle iniziative e delle attività di competenza.

ART. 21
Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1) Il Consiglio Comunale nella prima seduta – con votazioni separate – può eleggere – a voto palese per appello nominale, su proposta di un quinto dei consiglieri assegnati, che perviene al Consigliere Comunale anziano, almeno 24 ore prima della seduta, il Presidente del Consiglio e un Vice Presidente vicario.
2) Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati in sede di prima votazione; nella seconda votazione per l'elezione è sufficiente la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Per tale votazione ciascun Consigliere Comunale ha diritto ad un solo voto che esprime a favore di un candidato Presidente.
3) Il Presidente del Consiglio Comunale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione, previo giuramento davanti al Consiglio, osservando la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere, ai doveri del mio ufficio, nell'interesse del Comune per il pubblico bene".
4) Il Presidente del Consiglio Comunale rimane in carica per tutto il periodo di vigenza dell'attività del Consiglio e può essere revocato su iniziativa di un terzo dei consiglieri assegnati e a seguito di un voto palese di sfiducia della maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART. 22
Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1) Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale se nominato, rappresenta il Consiglio Comunale.
2) Egli ha i poteri seguenti:
   a) convoca, e presiede il Consiglio Comunale;
   b) coordina l'attività della conferenza dei capi gruppo e delle commissioni consiliari;
   c) riceve le dichiarazioni dei consiglieri per l'assegnazione al gruppo consiliare prescelto;
   d) riceve le dimissioni dei consiglieri comunali – iscritte a protocollo – e propone la surrogazione o sospensione o sostituzione di questi;
   e) riceve le dimissioni del Sindaco e ogni altra comunicazione;
   f) garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio, assicurandone i poteri di polizia nelle adunanze;
   g) convoca il Consiglio Comunale, a richiesta degli aventi diritto, in base alle norme di legge e del presente Statuto, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
   h) riceve le osservazioni del collegio dei Revisori dei Conti al Consiglio Comunale;
   i) fa istruire, dai competenti uffici, le deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale, avvalendosi della collaborazione del Segretario Comunale, del Direttore Generale, Dirigenti e Funzionari d'intesa con il Sindaco e con la Giunta;
   j) convoca, di concerto con il Sindaco, i Dirigenti e i Funzionari del Comune, al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio;
   k) riceve la mozione di sfiducia firmata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e la iscrive all'ordine del giorno, non prima dei dieci giorni e non più tardi di trenta dal ricevimento;
   l) riceve le interrogazioni, le interpellanza, le mozioni e le risoluzioni da sottoporre al Consiglio;
   m) tutela le prerogative dei consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, attesta la partecipazione di questi al Consiglio Comunale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

n) firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio comunale insieme al segretario comunale;
o) attiva le liti giurisdizionali e resiste alle liti, nell'interesse del Consiglio Comunale, previa intesa con il Sindaco;
p) svolge ogni altra funzione attribuita dalla legge o dallo Statuto.

ART. 23
Composizione della giunta

1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede da un numero di Assessori non superiore a se. Il Sindaco ha facoltà di sceglierne più di uno fra cittadini non facenti parte Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Uno degli Assessori, su nomina del Sindaco, assume la carica di Vice Sindaco.

ART. 24
Nomina della Giunta

1) Il Vice Sindaco e gli Assessori componenti la Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
2) La nomina è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento, unitamente alla proposta delle linee programmatiche. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale, entra trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3) Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado, rispettivamente al Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4) Nella composizione dei membri della Giunta Comunale – ove è possibile – è assicurata la pari opportunità tra uomo e donna ed è promossa la presenza di entrambi i sessi a cura del Sindaco, che li nomina.

ART. 25
Cessazione dalla carica di assessore

1) L'Assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione o decesso.
2) In caso di cessazione dalla carica di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni e comunicate le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva, sino a tale nomina l'Assessorato è retto ad interim dal Sindaco stesso.

ART. 26
Revoca degli Assessori

1) L'Assessore può essere revocato dal Sindaco con provvedimento motivato.
2) La revoca è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
3) In caso di revoca di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione, entro trenta giorni, e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva; sino a tale nomina gli Assessorati sono retti ad interim dal Sindaco stesso.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 27
Competenze della Giunta

1) La Giunta Comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune. Esercita le funzioni conferite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
2) La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio Comunale o attribuiti, dalla legge o dal presente Statuto, alla competenza del Sindaco, degli organi di decentramento e partecipazione del Direttore Generale se nominato, del Segretario Comunale o dei Dirigenti e Funzionari direttivi responsabili di servizi e uffici.
4) La Giunta Comunale con modalità e tempi stabiliti dalla legge e dai regolamenti, predispone e presenta al Consiglio gli schemi del bilancio di previsione e suoi allegati, approva formalmente l'elenco dei residui riaccertati e la proposta al Consiglio del rendiconto di gestione.

3 bis. Il Regolamento disciplina altresì i modi della partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

4) La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, e
svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso Consiglio.

5) La Giunta Comunale delibera l'adozione del regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 28
Funzionamento della Giunta

1) La Giunta Comunale collabora con il Sindaco ed, in mancanza, con il Vice Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche e nell'amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali.
2) Le seduta sono convocate dal Sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, anche in forza della istruzione ai sensi di legge, ed in base alle attestazioni della segreteria comunale.
3) L'attività è diretta e coordinata dal Sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di Governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.
4) Le sedute della Giunta Comunale, di norma riservate, sono valide con la presenza della metà dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti espressi.
5) Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta telefonicamente o telefonicamente o telegraficamente nella giornata antecedente la seduta e la giunta è da ritenere regolarmente convocata, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
6) Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta Comunale, nell'osservanza della legge vigente:

   - Il Sindaco;
   - Gli Assessori;
   - Il Segretario Comunale e/o Direttore Generale;
   - I Responsabili degli uffici e dei Servizi;

7) La capacità propositiva del Segretario Comunale e/o Direttore Generale è limitata all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

8) La capacità propositiva dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi è limitata alle materie ed attività affidate in via esclusiva alla loro responsabilità gestionale. Essi possono assistere alle sedute di Giunta al fine di fornire, su richiesta, elementi valutativi.
9) Il Segretario Comunale prende parte all'attività della Giunta Comunale con capacità di iniziative in ordine agli aspetti consultivi e a quelli attinenti all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa.
10) Il verbale dell'adunanza è redatto dal Segretario Comunale il quale vigila sulla corretta stesura del verbale, che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece.

ART. 29
Deliberazioni degli organi collegiali

1) Tutte le deliberazioni sono assunte di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2) Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
3) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti ela verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
4) I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

ART. 30
Elezioni del Sindaco e linee programmatiche

1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro di diritto del Consiglio Comunale.
2) Entro il termine fissato dallo Statuto, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Con regolamento si disciplinano, altresì, i modi della partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

ART. 31
Durata del mandato del Sindaco – dei consigli limitazione dei mandati

1) Il Sindaco e il Consiglio Comunale, durano in carica per un periodo di cinque anni.
2) Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate il 13 giugno 1999.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2° precedente.

4) Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2° precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, per i reati in cui fossero incorsi.
5) Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6) Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7) Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) comma 1°, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate, conferendo la delega ad un Consigliere Comunale o Assessore per l'esercizio delle funzioni nelle frazioni. Il delegato è tenuto a informare periodicamente il Sindaco sull'espletamento delle sue funzioni.
8) Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
9) Alla luce per il Commissario provvede il Comune.
10) Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2°, il Prefetto provvede con propria ordinanza.
11) In forza della legislazione vigente il Sindaco spetta l'obbligo d'informazione d'urgenza della popolazione su situazioni di calamità naturali, in quanto massima autorità territoriale per competenza relativa alla Protezione Civile. Egli, per le esigenze del caso, dispone verso tutti gli organi attivi dipendenti dallo Stato.

ART. 34
Vice Sindaco

1) Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico.
2) Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.
3) Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
4) Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, o impedimento temporaneo o in caso di sospensione, ai sensi di legge penale vigente.
5) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Vice Sindaco svolge le funzioni del Sindaco, sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco.

ART. 35
Mozione di sfiducia

1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli organi proponenti.
2) Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messo in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione e approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 36
Divieto d'incarichi e consulenze

1) Al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali e al Presidente del Consiglio è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 37
Pari opportunità

1) Negli organi del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni o società, da esso dipendenti, è promossa la presenza di entrambi i sessi per garantire le pari opportunità

TITOLO II
.
ORGANIZZAZIONE – ORGANI BUROCRATICI – UFFICI
SEZ. I
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'

ART. 38
ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge vigente, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.
2. Nell'organizzazione e gestione del personale si tiene conto di quanto è previsto dalla contrattazione collettiva nazionale decentrata di lavoro.
3. Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo i principi di professionalità e responsabilità: Nelle materie soggette a riserva di legge, la potestà regolamentare dell'ente si esercita, tenendo conto delle contrattazione collettiva nazionale e decentrata e, comunque in modo da non determinare disapplicazioni contrattuali durante il periodo di vigenza. Le materie non riservate alla legge, ma alla contrattazione collettiva, si applicano anche ai regolamenti di cui al presente comma.
4. Spetta ai Dirigenti o Funzionari direttivi la direzione degli uffici e dei servizi, secondo criteri e le norme dettati dallo Statuto e dal regolamento, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici-istituzionali, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti o Funzionari direttivi.
5. Le funzioni, responsabilità, l'attività ed il coordinamento dei dirigenti o responsabili di servizio, sono previste nel relativo Regolamento.

SEZ. II
DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIA
ART. 39
Direttore Generale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, con proprio decreto conferisce le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.
2. Le funzioni di Direttore Generale sono revocate con decreto del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può accedere quella del mandato del Sindaco.
3. Le funzioni, le responsabilità, l'attività e quant'altro attiene la figura del Direttore Generale, sono previste nel relativo Regolamento.

ART. 40
Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato o revocato – con atto monocratico del Sindaco – entro 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco stesso, decorso tale termine il Segretario Comunale si intende confermato.
2. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato elettorale del Sindaco, che lo nomina. Egli cessa la carica automaticamente e con il cessare del mandato del Sindaco.
3. Il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni , dopo la cessazione del mandato del Sindaco, che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Comunale.
4. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa,alle leggi, allo Statuto ed i Regolamenti:
5. Le funzioni, responsabilità, l'attività e quant' altro attiene la figura del Segretario Comunale, sono previste nel relativo Regolamento.

ART. 41
Copertura posti di responsabilità di servizio

1. La copertura dei posti di responsabilità di servizio o degli uffici dì qualifica dirigenziale o di alta specializzazione , può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente, e con delibera motivata, di diritto privato fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

TITOLO III
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 42
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a proseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 43
Forme di gestione dei servizi pubblici

1.Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme previste dalla vigente legislazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 44
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizio in economia sono di norma – disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 45
Concessione a terzi

1. La concessione a terzi – pubblici o privati – avviene – previa convenzione apposita sottoscritta tra le parti – con l'osservanza – ove occorra – delle procedure di evidenza pubblica.

Art. 46
Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza , di efficacia , di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la miglior qualità dei servizi.

Art. 47
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarsi per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione .
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione, deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

7.Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 48
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, è obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 49
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici e con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 50
Consorzi aziendali

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comunale degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati con modalità previste dal presente Statuto.
4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

ART. 51
Società di trasformazione urbana

1. Il Comune – anche con (o senza) la partecipazione della Provincia e della Regione – può costituire società per azioni, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici
2. Gli azionisti privati della società per azioni di trasformazione urbana sono scelti tramite procedura ad evidenza pubblica.
3. La società di trasformazione urbana prevede;
   a) alla preventiva acquisizione delle aree interessate all'intervento;
   b) alla trasformazione delle aree interessate;
   c) alla commercializzazione delle aree.
4. Le acquisizioni avvengono contestualmente e con ricorso a procedure di esproprio da parte del Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Una delibera specifica del Consiglio Comunale individua le aree interessate. Tale individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate ad opere pubbliche.
6. Le aree di proprietà del Comune interessate all'intervento possono essere attribuite alle società a titolo di concessione.
7. I rapporti tra il Comune azionista e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinate da una convenzione contenente – a pena nullità – gli obblighi e i diritti delle parti.

ART. 52
Qualità dei servizi pubblici

1. I servizi pubblici locali sono erogati con modalità, che promuovono il miglioramenti, della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione , nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfetario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata Stato, Regione Autonomie Locali.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal supporto di apposita struttura organizzativa. E' ammesso il ricorso a una soggetto privato, di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.

ART. 53
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo della società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra le sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

ART. 54
Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 55
Controllo di gestione

1. Per definire in materia compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica di controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni:
b) la quantificazione economica dei costi per la verifica di coerenza con i programmi approvati
c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta
d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità .

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSICIATIVE

ART. 56
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 57
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, per il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi,. Privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, quando la competenza non sia della Giunta, del Sindaco e/o degli organi burocratici.
3. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie
4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare tipo.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costruzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 58
Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire uno o più servizi l'esercizio di funzioni rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e, parimenti, non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste nel precedente articolo. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal comma precedente prevede l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni , in quanto compatibili. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.

a. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi, che gestiscono attività, aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.
9. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 59
Unione di comuni

1. Il Comune può aderire ad unioni di comuni così come previsto dalla legislazione vigente.

ART. 60
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma è disciplinato dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 61
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'im-
Parzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici sui specifici problemi.

CAPO I
INIZIATIVA POLITICA – AMMINISTRATIVA

ART.62
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento Amministrativo hanno facoltà di intervenirvi tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi individuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalle legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile di procedimento.
5. Qualora sussistono particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere alla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6 deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e non può essere proceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione, deve in ogni caso esprimere per iscritto entro 30 giorni le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. Il sindaco potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 63

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si richiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di giorni 30 dal sindaco o dal dipendente responsabile a secondo della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'integrazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione alla risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 64

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questione di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora lo ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto ai comma 3 non è rispettato ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio; chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 65

Proposte

1. Almeno 100 elettori possono avanzare, previa autenticazione delle rispettive firme, proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune, che il

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario, nonché dall'attestazione della relativa copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel proseguimento al pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 66
Principi Generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 67
Associazioni

1. E' istituito un albo dove vengono iscritti a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune;
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere procedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 68
Organismi di partecipazione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile nei limiti previsti dall'art. 22 della legge 142/90.

ART. 69
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzative.

ART. 70
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO III
REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

Art. 71
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi o abrogativi in tutte le materie di esclusa competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sistesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da legge statali o regionali, sul piano regionale generale o piani commerciali e industriali; di materie che sono già oggetto di consultazione referendaria dell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori dei referendum possono essere:
   a) il 20% del corpo elettorale;
   b) Il Consiglio Comunale;
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 72
Effetti del Referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie consultive deve essere deliberato, con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 73
Diritto di Accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà, di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 74
Diritto di Informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici con le limitazioni previste dal precedente articolo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. L'ente deve di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione- dell'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a darne concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso dette norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990 n. 241,

CAPO V
DIFENSORE CIVICO

ART. 75
Nomina

1. A garanzia dell'imparzialità e del riconoscimento dei diritti dei cittadini si adotta l'istituto del difensore civico.
2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 3/5 dei componenti, nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei voti validi nelle successive votazioni.
   Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
3. Il Consiglio Comunale, valutate le compatibilità finanziarie, può scegliere di avvalersi di
   un difensore civico designato di concerto con altri comuni del proprio comprensorio o nell'ambito della comunità Montana di cui fa parte.
4. Le modalità di elezione, le prerogative ed i mezzi di questo istituto nel caso previsto dal
   precedente comma, sono concordati con gli enti cointeressati.

ART. 76
Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridica ed amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico:
   a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
   b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri della Comunità montana e delle Unità Sanitarie Locali;
   c) Ministri di culto;
   d) Gli amministratori ed i dipendenti di Ebnti, istituti ed aziende, pubbliche o partecipazione pubblica, nonché di Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
   e) Chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché, qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporto giuridico con l'amministrazione Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

f) Chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 3° grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
g) Chi ricopre incarichi di rilievo nei partiti politici locali o provinciali.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali s8i perde la qualità di Consigliere
o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente a maggioranza dei 3/5 dei propri componenti il Consiglio comunale può rimuovere dalla carica il difensore civico, in seguito a richiesta motivata di almeno 150 elettori, previa autenticazione delle rispettive firme, o di 3 Consiglieri comunali qualora si ravvisino gravi inadempienze ai doveri d'ufficio.

ART. 77
Prerogative e funzioni

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui stesso fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti da lui stesso rilevati.
4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino od associazione che ha richiesto l'intervento delle sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento ed a particolari aspetti da lui stesso rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo
5. Se il provvedimento che viene adottato non riferisce le segnalazioni del "difensore civico", nello stesso devono inserite le relative motivazioni. Il "difensore civico" può chiedere l'esame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.
6. Il "difensore civico" esercita il controllo di legittimità per violazione di legge sulle delibere di giunta Comunale e del Consiglio di cui alla legge vigente. Egli, se ritiene che la deliberazione sottopostagli al controllo sia legittima, ne dà comunicazione agli organi competenti dell'ente, entro quindici giorni dalla richiesta e li invita ad eliminare i vizi riscontrati.
7. Tutti i responsabili di servizio e degli uffici sono tenuti a presentare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
8. Al "difensore civico" viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli Assessori Comunali, oltre eventuali e documentati rimborsi spese.
9. Il comune assicura all'ufficio del difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.

ART. 78
Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico, presenta, entro il mese di Marzo, la relazione sull'attività svolto nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

ART. 79
Il difensore civico

Al "difensore civico" viene corrisposta la stessa indennità eventualmente prevista per gli Assessori Comunali, oltre eventuali e documentati rimborsi spese.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

ART. 80
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 100 cittadini per produrre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina per l'ammissione delle proposte di iniziative popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forma di pubblicità che se ne consentono l'effettiva conoscibilità.

ART. 81
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti a mezzo di deliberazioni consiliari o giuntali.
   a) nelle materie ad esse demandate dalla legge o dallo Statuto;
   b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari. Emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta . a ciascun consigliere ed ai cittadini elettori, che la sottoscrivono in numero almeno pari al 20% del corpo elettorale.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo pretorio, secondo le norme di legge vigente.
7. Ai fini interpretativi, s'applicano le norme dell'art. 12 delle preleggi al codice civile e degli articoli dal 1362 a 1371 del codice civile stesso.
8. Per effetto di legge superveniente le norme regolamentari decadono se in contrasto.

ART. 82
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti sono apportati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale per competenza di legge, nel rispetto dei

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni ed in altre leggi dello Stato e nello Statuto stesso, entro i centoventi giorni successivi alla entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 83
Norme transitorie e finali

1. Sino all'entrata in vigore delle norme del presente Statuto s'applicano le norme del precedente Statuto, in quanto compatibili con la legislazione sopravvenuta.
2. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale approvano entro un anno i regolamenti di loro competenza previsti dallo Statuto, fatti saldi i diversi termini fissati dalla legge o dai precedenti articoli.
3. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Consiglio comunale o dalla Giunta Comunale, secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e lo Statuto vigenti.

ART. 84
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, approvato nelle forme di legge, osservate le procedure del controllo di legittimità ai sensi della legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
2. Esso è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania per pubblicità notizia ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Una copia dello Statuto è inviata a ciascun nucleo familiare ed organismo associativo operante nel territorio comunale.